Nel procedimento 238/83,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente fra

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA RÉGION PARISIENNE

e

CONIUGI MEADE,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del trattato CEE e delle norme di diritto comunitario relative alla concessione di assegni familiari,

LA CORTE (terza sezione)

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. A norma dell'art. L 524 del code de la sécurité sociale francese, gli assegni familiari cui hanno diritto in Francia il cittadino francese o lo straniero residente in Francia, per i figli a carico, «sono dovuti a partire dal secondo figlio a carico residente in Francia».

Le disposizioni d'attuazione di detto articolo stabiliscono che, a determinate condizioni precise e specifiche, il figlio che effettui studi all'estero è considerato

residente in Francia, di guisa che il diritto agli assegni familiari persiste.

2. Il sig. Richard Meade, cittadino americano, la moglie, cittadina britannica, e i due figli, entrambi cittadini britannici, risiedevano dal 1973 in Francia dove il Meade esercita un'attività indipendente. La Caisse d'allocations familiales de la région parisienne versava loro gli assegni familiari per i due figli.

Nel 1977 uno dei figli si recava nel Regno Unito per continuare gli studi in un college. Nel gennaio del 1980 la Caisse, essendone stata informata, cessava di versare gli assegni e chiedeva ai coniugi Meade il rimborso di FF 6 436,80 indebitamente versati dal marzo del 1978 al gennaio del 1980 per i due figli, mentre l'uno dei due continuava gli studi all'estero.

3. Non avendo i coniugi Meade rimborsato tale somma, la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne li citava dinanzi alla Commission de première instance du contentieux dè la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi. Essa sosteneva che gli assegni familiari erano stati loro indebitamente versati giacché i figli non risiedevano entrambi in Francia nè d'altro canto ricorrevano i presupposti precisi e specifici perché l'insegnamento all'estero potesse giustificare l'ulteriore versamento degli assegni familiari.

I coniugi Meade ribattevano che il negare gli assegni familiari per il fatto che uno dei figli continuava gli studi nel Regno Unito era in contrasto con la libera circolazione delle persone nonché con l'art. 48 del trattato CEE, giacché il figlio si troverebbe in tal caso nell'impossibilità di continuare in un altro stato membro gli studi o la preparazione professionale.

Ritenendo che la soluzione della lite dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale agricole di Parigi, con provvedimento 3 giugno 1983, ha sospeso il giudizio fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunziata, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, sulla seguente questione pregiudiziale:

«Se la Caisse d'allocations familiales possa esigere il rimborso delle prestazioni familiari corrisposte ai genitori di un ragazzo, cittadino britannico, per il fatto che questi continui gli studi in Inghilterra, e sospendere il pagamento di detti assegni per lo stesso motivo, e ciò a norma dell'art. 48 del trattato CEE».

4. Il provvedimento di rinvio è stato registrato nella cancelleria della Corte il 21 ottobre 1983.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno depositato osservazioni scritte la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, rappresentata dal proprio direttore generale sig. Y. Lavallée, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. J. Griesmar, assistito dall'avv. F. Herbert, del foro di Bruxelles.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 14 marzo 1984, adottata a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2 del regolamento di procedura, essa ha deciso di rimettere la causa alla terza sezione.

II — Osservazioni scritte

1. Osservazioni della Caisse d'allocations familiales

La Caisse d'allocations familiales de la région parisienne osserva che nel decidere, essa ha anzitutto prescisso dal regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione del regime di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alla loro famiglia che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, pag. 2). Non si poteva infatti ritenere che la continuazione degli studi in un collegio all'estero da parte di un minorenne fosse sufficiente per farlo considerare residente, dato che i genitori risiedevano in Francia, e che il diritto alle prestazioni spettasse in considerazione del padre, cittadino americano, dal momento che non era mai stato chiesto alla Caisse di accertare se il diritto sussistesse in testa alla madre, cittadina britannica, la quale, all'inizio dei pagamenti, aveva dichiarato di non svolgere alcuna attività in Francia.

La Caisse doveva quindi applicare la normativa francese, sia per quanto riguarda i presupposti generali della prestazione, sia per quanto riguarda le disposizioni relative al soggiorno degli stranieri nell'ambito dell'apprendimento delle lingue straniere. In forza di queste norme, e in particolare degli artt. L 511 ed L 524, del code de la sécurité sociale, degli artt. 2 e 6 del decreto 10 dicembre 1946, n. 2880, dell'art. 3 del decreto 4 dicembre 1979, essa era stata indotta a respingere la domanda dei coniugi Meade.

2. Osservazioni della Commissione

La Commissione suggerisce anzitutto di formulare in modo diverso la questione, il cui scopo è quello di determinare il campo di applicazione ratione personae e ratione materiae dell'art. 48 del trattato CEE in un caso come quello in esame.

Per quanto riguarda il campo d'applicazione ratione personae delle disposizioni comunitarie, questo è determinato da fattori riguardanti l'attività delle persone di cui trattasi e la loro cittadinanza. La libera circolazione delle persone non è limitata per i lavoratori dipendenti, contemplati dall'art. 48. La libertà di stabilimento (artt. 52 e segg.) e la libera prestazione dei servizi (artt. 59 e segg.) costituiscono dei complementi della libera circolazione dei lavoratori. La libera circolazione delle persone riguarda quindi tutte le attività che partecipano direttamente o indirettamente alla vita economica. Salva espressa disposizione contraria, tuttavia, gli interessati devono essere cittadini comunitari.

Nel nostro caso il Meade, benché svolga un'attività economica la quale rientra, in quanto attività indipendente, nell'ambito della libertà di stabilimento di cui agli artt. 52 e segg., non può valersi della libera circolazione in quanto cittadino americano. Il figlio, il cui soggiorno nel Regno Unito ha dato origine alla lite, possiede il requisito della cittadinanza, ma non svolge un'attività economica che gli consenta di fruire della libera circolazione delle persone, giacché non si può considerare uno studente come un lavoratore ai sensi del trattato. Solo quindi nel caso in cui gli assegni familiari fos-

sero dovuti per il fatto che la sig.ra Meade è cittadina britannica il caso rientrerebbe nel campo d'applicazione ratione personae del diritto comunitario.

Per quanto riguarda il campo d'applicazione ratione materiae delle disposizioni comunitarie, non ci si deve limitare all'art. 48, bensì esaminare le disposizioni del regolamento n. 1408/71 col quale il Consiglio, a norma dell'art. 51 del trattato, ha adottato gli opportuni provvedimenti affinché l'esercizio da parte dei lavoratori del diritto alla libera circolazione non rechi loro pregiudizio per quanto riguarda i loro diritti in fatto di previdenza sociale.

Dall'art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71 si desume chiaramente che i coniugi Meade, anche ammesso ch'essi rientrino nel campo di applicazione di questa disposizione in forza dell'art. 2 dello stesso regolamento, possono aver diritto, nell'ipotesi più favorevole, solo agli assegni britannici a favore del figlio che continua gli studi nel Regno Unito. Questa disposizione conferma poi che il diritto agli assegni familiari, in quanto corollario, nel campo della previdenza sociale, della libera circolazione, spetta al lavoratore, non già al figlio. Le modalità d'applicazione dell'art. 73, n. 2, del regolamento n. 1408/71, relativo in particolare all'iscrizione dei membri della famiglia residenti in uno stato membro diverso dalla Francia, presso l'ente competente del luogo di residenza, sono disciplinate dall'art. 87, del regolamento n. 574/72 (GU L 74, del 27. 3. 1972).

La Commissione propone quindi di risolvere come segue la questione sollevata:

1. I vantaggi contemplati dalle disposizioni comunitarie in fatto di libera circolazione delle persone sono riservati ai cittadini comunitari, salvo restando tuttavia l'art. 2, del regolamento n. 1408/71 il quale, nel campo della previdenza sociale, estende tali vantaggi agli apolidi e ai profughi residenti nel territorio di uno degli stati membri.

2. Il diritto agli assegni familiari ed alle altre prestazioni previdenziali è disciplinato dall'art. 51 del trattato e dai regolamenti adottati per la sua attuazione. A norma dell'art. 83, n. 2, del regolamento n. 1408/71, il lavoratore soggetto alle leggi francesi ha diritto, per i membri della famiglia che risiedano nel territorio di uno stato membro diverso dalla Francia, agli assegni familiari contemplati dalle leggi dello stato nel cui territorio detti membri della famiglia risiedono.

3. L'art. 48 del trattato CEE non osta a che, nel caso del beneficiario di assegni familiari del regime francese, padre di due figli, egli stesso cittadino di un paese terzo, il diritto a tali assegni familiari venga meno in seguito al trasferimento della residenza di uno dei figli nel territorio di un altro stato membro.

III — La fase orale del procedimento

Il sig. Richard Meade, in persona, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Francis Herbert, hanno svolto le loro osservazioni orali all'udienza del 5 aprile 1984.

Il sig. Meade ha osservato in particolare che gli assegni familiari sono dovuti a

sua moglie. Quest'ultima va considerata come lavoratore subordinato, e rientra quindi nell'ambito di applicazione delle norme di diritto comunitario, in quanto, in primo luogo, ha lavorato in qualità di segretaria presso il suo studio e come gerente di varie società e, in secondo luogo, una casalinga contribuisce comunque alla vita economica di un paese. In quanto studente, anche suo figlio rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 48 del trattato perchè contribuisce alla vita economica del paese. La Caisse d'allocations familiales ha ingiustamente ritenuto che il figlio non fosse più residente presso i genitori solamente perchè continuava i suoi studi in Inghilterra. A suo parere, la normativa francese è inoltre discriminatoria in quanto crea un ostacolo ai giovani stranieri residenti in Francia che vogliono continuare gli studi nella propria lingua.

In conclusione, il sig. Meade ha proposto di risolvere in senso negativo la questione.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 maggio 1984.

In diritto

1 Con provvedimento 3 giugno 1983, pervenuto in cancelleria il 21 ottobre 1983, la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione del diritto comunitario, ed in particolare dell'art. 48 del trattato CEE, onde poter statuire sul versamento di assegni familiari a favore di un figlio che continui i propri studi scolastici in un altro stato membro.

2 Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia fra la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, e il sig. Richard Meade, cittadino americano residente in Parigi, dove svolge una libera professione, e sua moglie, cittadina britannica. La controversia verte sul rimborso e sulla soppressione del pagamento degli assegni familiari a favore dei due figli, ambedue cittadini britannici, dei coniugi Meade.

3 Fino al 1980, i coniugi Meade hanno percepito gli assegni familiari per i loro due figli ai sensi della normativa francese in materia secondo cui tali assegni sono dovuti «a partire del secondo figlio a carico residente in Francia». Nel 1980, la Caisse d'allocations familiales veniva a conoscenza del fatto che, dal

1978, uno dei due figli dei coniugi Meade continuava i propri studi scolastici in un «college» in Inghilterra. Non ricorrendo le condizioni specifiche cui la normativa francese subordina, se del caso, il mantenimento del diritto agli assegni familiari in caso di studi all'estero, la Caisse d'allocations familiales sospendeva il pagamento di queste prestazioni e richiedeva ai coniugi Meade il rimborso delle somme indebitamente percepite a tale titolo.

4 I coniugi Meade si difendevano dinanzi alla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi invocando il principio della libera circolazione delle persone e più in particolare l'art. 48 del trattato CEE. Detto giudice riteneva quindi necessario sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la Caisse d'allocations familiales possa esigere il rimborso delle prestazioni familiari corrisposte ai genitori di un ragazzo, cittadino britannico, per il fatto che questi continui gli studi in Inghilterra, e sospendere il pagamento di detti assegni per lo stesso motivo, e ciò a norma dell'art. 48 del trattato CEE».

5 Tale questione è diretta, in sostanza, a stabilire se la normativa comunitaria, in particolare l'art., 48 del trattato, osti alla soppressione del beneficio degli assegni familiari in base al fatto che un figlio continui i propri studi scolastici in un altro stato membro.

6 Gli assegni familiari fanno parte delle prestazioni disciplinate dal regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, regolamento che, all'epoca dei fatti di cui alla questione sollevata dal giudice nazionale, non era stato esteso ai lavoratori non subordinati dal regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390. Poichè il regolamento n. 1408/71 mira, conformemente all'art. 51 del trattato, ad adottare, in materia di previdenza sociale, i provvedimenti necessari per la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 48 del trattato, è a norma di questo regolamento che va valutato se il diritto comunitario osti, in un caso come quello di specie, alla soppressione del beneficio delle prestazioni in causa.

7 In forza del suo art. 2, n. 1, il regolamento n. 1408/71 «si applica ai lavoratori che sono cittadini di uno degli stati membri ... nonchè ai loro familiari», così come l'art. 48 garantisce la libera circolazione delle persone solamente ai lavoratori degli stati membri. Come risulta dagli atti, il giudice nazionale ha sollevato la questione in relazione alla situazione di un figlio il cui padre è cittadino di un paese terzo e la cui madre non esercita un'attività lavorativa subordinata. In tali condizioni, il regolamento n. 1408/71 non può quindi essere applicato alla fattispecie.

8 Durante l'udienza dinanzi alla Corte, il sig. Meade ha sostenuto che è la moglie, e non lui, ad avere diritto agli assegni familiari in base alle varie attività professionali da essa svolte. A questo proposito è sufficiente constatare che nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte spetta al giudice nazionale constatare i fatti pertinenti al fine di valutare se, ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, la sig.ra Meade vada considerata lavoratore subordinato e se, di conseguenza, questo regolamento le possa essere applicato.

9 E' opportuno aggiungere che, come la Corte ha affermato in sentenza 1° dicembre 1977 (causa 66/77, Kuyken, Racc. pag. 2311, la situazione di una persona che si sia recata in un altro stato membro per continuare gli studi e che, durante tale periodo, non sia stato soggetto ad un regime di previdenza sociale per i lavoratori subordinati non rientra nella sfera di applicazione degli artt. 48 e 51 del trattato. Non è quindi possibile ritenere che la soppressione del beneficio degli assegni familiari dovuti ai genitori di un figlio in questa situazione costituisca, per questo, una restrizione della libera circolazione tutelata dall'art. 48.

10 La questione sollevata va quindi risolta nel senso che né il regolamento n. 1408/71, né l'art. 48 del trattato ostano alla soppressione, in conformità alla legge nazionale, in quanto il figlio prosegue i propri studi in un altro stato membro, del beneficio degli assegni familiari quando i genitori dell'interessato sono cittadini di un paese terzo o non svolgono attività quali lavoratori subordinati.

Sulle spese

11 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

pronunziandosi sulla questione sottopostale dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi, con provvedimento 3 giugno 1983, dichiara:

Né il regolamento n. 1408/71, né l'art. 48 del trattato ostano alla soppressione, in conformità alla legge nazionale, in quanto il figlio prosegue i propri studi in un altro stato membro, del beneficio degli assegni familiari quando i genitori dell'interessato sono cittadini di un paese terzo o non svolgono attività quali lavoratori subordinati.

Galmot Everling Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 luglio 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della terza sezione

Y. Galmot